



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 927 del 2012, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, sito in Palermo, via n. Morello n. 40;

contro

- il Comune di Lampedusa e Linosa (AG), in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 15 marzo 2012, prot. n. 3028, a firma del Responsabile dell'U.T.C., con il quale la ricorrente è stata diffidata dal dare inizio alle «opere interne di mera definizione dell'immobile».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie di parte ricorrente;

Vista l'ordinanza n. 471/2012 di accoglimento dell'istanza cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza pubblica straordinaria del 6 febbraio 2009 l'avv. M. Mangano, per la parte ricorrente;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha esposto di aver chiesto ed ottenuto, con riferimento ad un progetto di un corpo di fabbrica da costruire in Lampedusa, c/da Cala Croce (fg. 17, particella 177), la concessione edilizia n. 96/2003, sulla base della quale i lavori ivi previsti erano iniziati. Successivamente, con provvedimento datato 8 luglio 2004, tale concessione edilizia è stata annullata in quanto le opere nella stessa previste sarebbero risultate in contrasto con le prescrizioni riportate nella tabella tipi edilizi allegata al piano di fabbricazione all'epoca vigente che, per la zona denominata «C3», prescriveva per l'edificazione la dimensione del lotto minimo pari a mq. 1000.

Tale provvedimento di autotutela è stato vittoriosamente impugnato dinanzi a questo Tribunale che lo ha annullato, per difetto di motivazione, con sentenza n. 1184 del 2011.

Dopo tale sentenza favorevole la ricorrente ha chiesto di poter proseguire i lavori di completamento ma il Comune, con la nota impugnata l'ha diffidato dall'iniziare i lavori operando così, di fatto, una sospensione della vecchia concessione.

Alla base di tale scelta il convincimento del Comune circa la sussistenza di problematiche di carattere edilizio ed urbanistico (che, in tesi, sarebbero state rappresentate anche nella sentenza penale con cui è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della ricorrente per intervenuta prescrizione), nonché

specifiche violazioni di ordine procedimentale quali l'avvenuta comunicazione di inizio lavori non sottoscritta da un professionista.

A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 1184 del 2011 e la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. In relazione a tale ultimo aspetto il Comune avrebbe, dovuto procedere all'adozione di un preliminare atto di ritiro in autotutela della concessione.

Il Comune di Lampedusa e Linosa, sebbene raggiunto dalla notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 471/2012 è stata accolta la domanda cautelare di parte ricorrente.

All'udienza pubblica straordinaria del 6 febbraio 2019, presente il procuratore di parte ricorrente, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nel caso di specie il Comune ha di fatto sospeso *sine die* l'efficacia della concessione edilizia del 2003, il cui annullamento in autotutela è stato caducato con sentenza di questo Tribunale, sospensione che, ove pure in presenza di elementi ostativi al rilascio del titolo, avrebbe dovuto essere preceduta da un atto di ritiro da adottarsi, ove sussistenti i presupposti di legge, con le forme e modalità previste dall'ordinamento ed in assenza del quale, l'atto qui impugnato in accoglimento del ricorso non può che essere annullato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Lampedusa e Linosa alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Nicola Maisano

IL SEGRETARIO